



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. UNGARETTI”

Via Campanello, VII traversa, snc, - 81030 TEVEROLA (CE)

Distretto Scolastico 15 AVERSA - Ambito Territoriale CE08

COD. MECC. CEIC87300R - **COD. FISCALE** 90033260614 - **COD. UNIVOCO** UF6BPZ

CONTATTI: SEGRETERIA - D.S –D.S.G.A. Tel. 081 8118197

EMAIL: ceic87300r@istruzione.it - **PEC:** ceic87300r@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icteverola.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -TEVEROLA
Prot. 0000161 del 08/01/2026
I-1 (Uscita)



Regolamento uso Intelligenza Artificiale

a.s. 2025-2026

REGOLAMENTO PER L'USO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – AI Act, del GDPR, del D.lgs. 196/2003 e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto Comprensivo "G. Ungaretti", con l'obiettivo di:

- garantire la tutela dei dati personali di studenti, docenti, personale ATA e famiglie;
- promuovere un utilizzo educativo, critico e consapevole delle tecnologie emergenti;
- prevenire il rischio di plagio, dipendenze digitali, pregiudizi algoritmici e disinformazione;
- sostenere l'innovazione didattica in un quadro etico e sicuro;
- assicurare che l'utilizzo dell'IA non sostituisca il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.

Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Il regolamento si applica:

- a tutto il personale docente e ATA (amministrativo, collaboratori scolastici);
- agli studenti e alle loro famiglie;
- alle attività didattiche, laboratoriali, progettuali e amministrative svolte all'interno dell'Istituto;
- all'utilizzo di dispositivi personali (BYOD) quando autorizzati dalla scuola.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il regolamento si ispira e si conforma alle seguenti normative:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – UE 2016/679);
- Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018);
- AI Act – Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale (2024);
- Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Garante Privacy.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 – Principi etici e pedagogici

L'uso dell'IA deve rispettare:

- Liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati;
- Minimizzazione dei dati: utilizzare solo i dati strettamente necessari;
- Privacy by design e by default nella scelta delle piattaforme;
- Affidabilità e sicurezza degli strumenti;
- Non discriminazione, equità e inclusività;
- Supervisione umana costante, in linea con l'AI Act;

- Responsabilità da parte degli operatori scolastici.
- Verifica del rispetto dei diritti d'autore e citazioni delle fonti.
- Sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza digitale.
- L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 5 – Divieti generali

Sono vietati:

- sistemi che raccolgono o elaborano dati biometrici di studenti;
- strumenti non conformi al GDPR o privi di informativa chiara;
- sistemi che generano profilazioni non autorizzate;
- applicazioni che possano manipolare, condizionare o discriminare lo studente.

TITOLO III – UTILIZZO DELL'IA NELLA DIDATTICA

Art. 6 – Utilizzo nella didattica

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per:
 - supporto alla progettazione didattica;
 - elaborazione di materiali educativi;
 - attività laboratoriali guidate;
 - recupero e potenziamento personalizzato;
 - attività creative e simulatori educativi.
2. L'utilizzo deve:
 - essere supervisionato dal docente;
 - prevedere la trasparenza verso studenti e famiglie riguardo alle tecnologie impiegate;
 - evitare la raccolta o l'inserimento di dati personali degli studenti salvo stretta necessità e previa autorizzazione.
3. È vietato:
 - impiegare sistemi di IA per finalità di profilazione degli studenti;
 - utilizzare IA generative per valutazioni automatizzate prive di controllo umano;
 - adottare strumenti che prevedano riconoscimento biometrico.

TITOLO IV – USO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 7 – Uso didattico da parte dei docenti

- I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione del docente.
- Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
- L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
- L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
- La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

- L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 8 – Uso amministrativo

La scuola può utilizzare sistemi di IA per:

- organizzazione interna;
- gestione documentale;
- automazione di attività non sensibili.

La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Non sono consentite decisioni automatizzate che abbiano effetti diretti su studenti o personale.

Art. 9 – Formazione del personale

La scuola garantisce percorsi formativi su:

- rischi e opportunità dell'IA;
- privacy e sicurezza;
- uso consapevole e didattico degli strumenti;
- rilevazione e prevenzione del plagio.

TITOLO V – USO DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 10 – Uso a fini educativi

Gli studenti della scuola secondaria di I grado possono usare strumenti di IA solo sotto la guida del docente o con autorizzazione specifica.

Sono consentiti utilizzi:

- per attività laboratoriali;
- per ricerche guidate;
- per esercitazioni di potenziamento;
- per esperienze STEM;
- per attività creative supervisionate.

Art. 11 – Attività non consentite

Sono vietati:

- compiti, temi, relazioni, traduzioni o tesine generate interamente dall'IA;
- uso dell'IA durante verifiche o interrogazioni;
- creare immagini o contenuti offensivi, discriminatori o falsi;
- falsificare identità digitali o generare deep-fake.

Art. 12 – Età minima e consenso

- L'età minima per l'utilizzo autonomo di strumenti di Intelligenza Artificiale è fissata a 14 anni, nel rispetto della normativa vigente.
- Per gli studenti minori di 14 anni, qualsiasi utilizzo di IA richiede il consenso informato dei genitori/tutori e deve avvenire sotto la supervisione dei docenti.
- Per gli studenti che hanno compiuto 14 anni, è ammesso l'uso autonomo di strumenti di IA solo nell'ambito delle attività didattiche approvate dall'Istituto.
- L'uso dell'IA senza consenso valido è vietato.

- La scuola utilizza solo strumenti conformi e, preferibilmente, senza registrazione.

Art. 13 – Dichiarazione d’uso e plagio

1. Gli studenti devono dichiarare:
 - il ruolo dell'IA nella realizzazione dei compiti;
 - le fonti utilizzate;
 - eventuali limiti o criticità del contenuto generato dall’IA.
2. Sono vietati:
 - l’uso dell’IA per plagio, copiatura o produzione di elaborati spacciati come propri;
 - l’uso dell’IA per generare contenuti offensivi, discriminatori, violenti o falsi;
 - l’uso non autorizzato durante verifiche e valutazioni.
3. La scuola promuove attività di educazione al pensiero critico e alla comprensione dei rischi legati all’IA (bias, manipolazione, deepfake).

Art. 14 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.

I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA da parte dei figli al di fuori dell’ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull’uso consapevole dell’IA.

TITOLO VI – PRIVACY, SICUREZZA E MONITORAGGIO

Art. 15 – Protezione dei dati

È vietato:

- inserire nei sistemi di IA dati personali di studenti o docenti;
- caricare compiti, fotografie, documenti scolastici;
- utilizzare piattaforme non conformi o prive di server europei quando richiesto.

Art. 16 – Valutazione dei rischi

Prima dell’introduzione di un nuovo strumento di IA la scuola effettua, tramite RSPP e DPO:

- una valutazione dei rischi tecnologici;
- la verifica della conformità GDPR;
- la stima del rischio sul benessere psicologico degli studenti (stress, dipendenze digitali).

Art. 17 – Monitoraggio e revisione

Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all’evoluzione normativa e tecnologica.

Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto e il DPO, valuterà l’efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

TITOLO VII– FORMAZIONE, PREVENZIONE DEL PLAGIO E DEI BIAS

Art. 18 – Formazione

La scuola promuove percorsi di formazione rivolti a:

- **docenti**, per un uso competente, critico ed etico dell'IA;
- **studenti**, per sviluppare consapevolezza su rischi, opportunità e strumenti sicuri;
- **personale amministrativo**, per la corretta gestione dei dati e degli strumenti digitali.

Art. 19 – Prevenzione del plagio e dei bias

1. L'uso dell'IA non può sostituire il processo di apprendimento personale dello studente.
2. I docenti possono utilizzare strumenti di analisi per individuare:
 - plagio;
 - contenuti generati artificialmente;
 - manipolazione e alterazione dei testi.
3. In conformità all'AI Act, la scuola evita strumenti che presentano rischi elevati di:
 - discriminazioni;
 - stereotipi;
 - mancanza di trasparenza nei dati di addestramento.

TITOLO VIII – SANZIONI E ENTRATA IN VIGORE

Art. 20 – Uso improprio e responsabilità

L'uso non conforme dell'IA comporta:

- richiami verbali o scritti;
- annullamento dei compiti o elaborati;
- sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina;
- coinvolgimento delle famiglie nei casi più gravi.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto e viene inserito:

- nel PTOF (elaborato e approvato per il nuovo triennio 2025/28);
- nel Regolamento disciplinare;
- nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il Dirigente Scolastico